

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE, ECONOMALE E PATRIMONIALE
Servizio attività negoziale

(01/2012) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEO. CIG 45930321E9.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all’ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D. 1: *Nell’elencare la Documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale da produrre a pena di esclusione, il Disciplinare di gara in Parte 1 - Sezione C - Punto 4 prevede alla lettera d) la "documentazione che attesti lo sussistenza di un numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando non inferiore a 20 e di un numero medio di dirigenti impiegati non inferiore a 2".*

Al riguardo chiediamo alla stazione appaltante di specificare se la dichiarazione in oggetto deve riguardare i dipendenti diretti del concorrente e che cosa si intende con la dicitura "dirigenti impiegati".

R. 1: In merito alla previsione del disciplinare di gara contenuta nella Parte 1 – Sezione C – Punto 4 si precisa che il concorrente deve dichiarare ai fini della partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Tra questi ultimi vi è *“la sussistenza di un numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a 20 e di un numero medio di dirigenti impiegati non inferiore a 2”*. Il termine impiegati riferito sia a dipendenti che ai dirigenti si riferisce al personale alle dirette dipendenze della società di somministrazione o non al personale somministrato a terzi.

D. 2: *Il disciplinare di gara in Parte I. - Sezione C - Punto 5, nello specificare le ulteriori dichiarazioni che i concorrenti sono chiamati a rendere in sede di partecipazione, prevede alla lett. g) anche quella "di aver tenuto conto, nel formulare lo propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito",*

All’Articolo 3 dello Schema di Accordo Quadro, si prevede poi che "La revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili costi standardizzati, editi dal 'Osservatorio di cui all 'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall’ISTAT."

Al riguardo chiediamo pertanto alla stazione appaltante di voler però chiarire che sarà comunque fatto salvo l’eventuale incremento dei costi del lavoro dovuto all’intervento e il rinnovi o modifiche del CCNL applicato, o di legge.

R. 2: Con riferimento alle previsioni di cui alla Parte 1 – Sezione C – Punto 5 – lett. g) del Disciplinare e all’art. 13 dello Schema di accordo quadro si precisa che all’appaltatore sarà corrisposto l’eventuale incremento dei costi del lavoro dovuto all’intervento di rinnovi o modifiche del CCNL applicato o di legge che dovesse riguardare il personale somministrato.

D. 3: Lo schema di valutazione dell'offerta, nella prima parte provvede a descrivere i criteri motivazionali sulla base dei quali sarà valutata la componente qualitativa dell'offerta, cui saranno complessivamente attribuiti 65 punti su 100.

Per quanto attiene specificamente il requisito 1 *"Modalità di reclutamento e Misure Organizzative"*, il secondo sub-criterio prevede che. *"verranno valutati gli aspetti relativi al reclutamento con particolare riferimento ai canali di reclutamento utilizzabili, dettaglio e completezza descrittiva degli annunci in relazione al livello professionale dei candidati."*

Data la generica formulazione, che potrebbe lasciare adito ad arbitrarie interpretazioni, siamo a richiedere che codesta Stazione appaltante. specifichi nel dettaglio che cosa si intenda esattamente con la locuzione *dettaglio e completezza descrittiva degli annunci*, atteso che i criteri di formulazione degli annunci, e loro completezza sono spesso condizionati dal soggetto incaricato della pubblicazione, anche in termini di spazi messi a disposizione.

R. 3: Per quanto attiene al *Requisito 1 "Modalità di reclutamento e misure organizzative"*, si precisa che l'annuncio si intende "dettagliato e completo" quando contiene tutti gli elementi essenziali secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1) lett. b), dello Schema di Accordo Quadro, nonché l'indicazione di eventuali titoli, presenti nella singola richiesta, che possano costituire preferenza (quale a esempio aver già svolto mansioni analoghe a quelle richieste, essere in possesso di patente europea del computer, ecc.).

D. 4: Relativamente al sotto criterio 1.2 *"descrizione della struttura organizzativa"* la disciplina di gara prevede l'assegnazione di fino a 6 punti in funzione della *"presenza di strutture e/o divisioni specializzate nel reclutamento per la P.A."*

Al successivo requisito 3 i sub criteri elaborati dalla stazione appaltante prevedono l'assegnazione di 3, 2 e 2 punti, rispettivamente in funzione della *"formazione organizzata a favore di soggetti destinati alla P.A. con particolare riferimento alle figure professionali afferenti l'area amministrativa"*, *"l'insieme delle risorse impiegate per garantire la formazione dei lavoratori, con particolare riferimento all'attività formativa svolta in favore del personale destinato all'inserimento temporaneo presso la P.A."* e *"il Team di Lavoro preposto al servizio di formazione, con particolare riferimento al grado di qualificazione ed esperienza maturata, con particolare riferimento alla formazione dei lavoratori della P.A."*

A ns. avviso i criteri di valutazione in questione opererebbero un'illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta.

R. 4: In merito ai rilievi mossi con riferimento al *Requisito 1.2) Descrizione della struttura organizzativa* (subcriterio 2) e al *Requisito 3: Progetti formativi* (subcriteri 1, 2 e 4) si precisa che contrariamente a quanto sostenuto da codesta Società non si tratta di requisiti soggettivi bensì di elementi che attengono strettamente alla qualità dell'offerta proposta. Si rileva infatti che la presenza di strutture e/o divisioni specializzate nel reclutamento per la Pubblica Amministrazione, ma soprattutto la "formazione del personale da somministrare" (la seconda in rapporto di connessione logica e funzionale con la prima) pur essendo correlate alla struttura della società e comportando pertanto una valutazione sulla medesima, costituiscono tuttavia elementi strumentali finalizzati a potenziare la qualità del servizio prestato. Infatti, le medesime costituendo contenuto sostanziale della futura prestazione (con particolare riferimento alla formazione del personale), ben a ragione possono considerarsi elementi concorrenti a determinare la complessiva qualità del servizio offerto, e come tali componenti qualitative dell'offerta medesima.

La predetta valutazione è finalizzata infatti ad accertare esclusivamente le modalità ed i mezzi con cui il servizio verrà prestato nel caso di specie in cui il committente è una Pubblica Amministrazione. Trattandosi personale che sarà chiamato ad operare presso la medesima è evidente la necessità di una formazione diversa rispetto ad altre tipologie lavorative sia per quanto attiene il grado di responsabilità previsto dal profilo richiesto sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro che risulta assai più complessa rispetto a fattispecie privatistiche. In

sostanza gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta.

La commistione tra commistione tra profili soggettivi dell'offerente e profili oggettivi dell'offerta non deve essere enfatizzata sulla base di formulazioni astratte ma valutata in concreto tenendo conto di come, nell'ambito di appalti, aventi ad oggetto un *facere*, determinate caratteristiche dell'impresa possono fatalmente proiettarsi sulla consistenza dell'offerta (Vedasi Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770).

D. 5: Ulteriori perplessità riguardano poi il requisito 2.1. "Monitoraggio del servizio e verifica del livello di qualità del servizio prestato" laddove, in base al primo sub-criterio, si stabilisce che "verrà valutata la tempestività del servizio con particolare riferimento ai tempi di attivazione delle somministrazioni ed alle sostituzioni di personale, comunque non superiori ai 5 giorni".

Infatti, non è dato comprendere come sarà graduata l'attribuzione dei punteggi, laddove le varie ditte partecipanti dovessero offrire tempi di attivazione e sostituzione differenti, ad es. di 24 ore, piuttosto che 2 gg., 3 gg. etc ...

Ne deriva che la S.A. deve precisare la graduazione dei punteggi in ragione delle varie offerte.

R. 5: Riguardo al *Requisito 2.1: monitoraggio del servizio e verifica del livello di qualità del servizio prestato (tempestività, assistenza e gestione del servizio)* ed in particolare al sub criterio 1, si precisa che il punteggio sarà attribuito con le modalità e le formule indicate nello schema di valutazione dell'offerta tecnica.

D. 6: La disciplina di gara (art. 6 "prezzo del servizio" dello schema di accordo quadro) prevede che i costi definiti dal moltiplicatore offerto dalle ditte concorrenti dovranno tener conto di una serie di oneri, nulla prevedendo però riguardo alle festività infrasettimanali.

Chiediamo pertanto alla stazione appaltante, onde consentire a tutti i partecipanti una corretta Formulazione delle offerte economiche di specificare se l'offerta dovrà tener conto della suddetta tipologia di festività, oppure se, più correttamente le stesse potranno essere rifatturate a parte, al loro verificarsi, trattandosi appunto di indennità ad evento.

R. 6: In merito all'art. 6 dello Schema di Accordo Quadro (Prezzo del servizio), si precisa che le festività infrasettimanali sono da considerarsi quale servizio effettuato dal lavoratore ai sensi del CCNL, pertanto dovranno essere retribuite al lavoratore, e fatturate alla S.A., evidenziandole debitamente nella rendicontazione mensile.

D. 7: Analoghe considerazioni riguardano poi quanto previsto al successivo Articolo 7 - "Modalità di Espletamento del Servizio" alla lett. p) in merito alla componente dell'assenteismo.

Anche in questo caso, onde pervenire ad una corretta formulazione delle offerte, chiediamo all'Ente di specificare se gli oneri relativi all'assenteismo dovranno essere inseriti nel moltiplicatore offerto.

Chiediamo inoltre alla stazione di voler quanto meno indicare il tasso medio relativo all'assenteismo, così da consentire ai concorrenti di pervenire ad una corretta ed uniforme formulazione delle offerte economiche (Si vedano le indicazioni fornite dall' AVCP nel Parere II. 102/2011) .

R. 7: Con riferimento alle considerazioni richieste di cui all'art. 7 dello schema di accordo quadro (Modalità di espletamento del servizio) si evidenzia che nel rapporto contrattuale la S.A. si configura quale soggetto utilizzatore, pertanto il tasso di assenteismo è un elemento riconducibile al rapporto di lavoro subordinato che si instaura tra l'Agenzia per il Lavoro e dipendenti. Tuttavia, si

segnala che sul sito dell'Ateneo viene mensilmente indicato il tasso medio di assenteismo, relativo alla sola Amministrazione Centrale.

D. 8: In merito all'art. 24 dello schema di accordo quadro ("Risoluzione") per quanto disposto dalla previsione in questione, chiediamo alla stazione appaltante di chiarire quale siano le soluzioni previste in caso di mancato rispetto, da parte della stazione appaltante, dei termini di pagamento previsti in 30 gg, dal momento che tale ipotesi, a ns. avviso integrerebbe gli estremi della risoluzione per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 c.c.

R. 8: Riguardo all'art. 24 dello schema di accordo quadro (Risoluzione) si precisa che qualora questa Amministrazione non dovesse ottemperare a quanto in essa previsto si applicano le norme del D.Lgs. n. 192/2012 "*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*". In caso di perdurante inadempimento si applica altresì l'art. 1453 del C.C. .

D. 9: Da ultimo siamo a chiedervi di voler far conoscere ai potenziali concorrenti il nominativo dell' attuale Fornitore ed il margine di aggiudicazione attualmente praticato.

R. 9: Le informazioni relative alla precedente procedura di gara per il servizio di somministrazione di lavoro interinale sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.unige.it/bandi/docs/09-13esito.pdf>